SEZIONE I -ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizi di sale giochi

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
83.	Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario	Autorizzazione	L'istanza va presentata al SUAP. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore ai 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931 artt. 86 e 110 D.P.R. n. 616/1977 art. 19, co. 1 e 8 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65
	Messa in esercizio di ciascun apparecchio	Autorizzazione	L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche il proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari	L. n. 388/2000, art. 38 co. 1

apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in SUAP, che la trasmette al questore, o direttamente al Questore. Successivamente al rilascio dell'Autorizzazione il		_			
sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT) VLT VLT VLT VLT VLT	84.	apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d.	Autorizzazione	SUAP, che la trasmette al questore, o direttamente al Questore. Successivamente al rilascio dell'Autorizzazione, il gestore della sala deve	D.P.R. n. 616/1977, art. 19, co. 1 e 8 D.P.R. n. 151/2011 –
l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi				obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e	
capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi				l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di	
contestualmente all'istanza e trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.				capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza e trasmessa a	